

**OMISSIS**

**Fatto**

Il procedimento disciplinare traeva origine da un esposto inoltrato dalla sig.ra [ESPONENTE], protocollato dal COA di Milano al n. 625/2013, dal quale emergeva che l'avv. [RICORRENTE], difensore della sig.ra [ESPONENTE] in una vicenda di separazione personale tra coniugi culminata nella proposizione di un ricorso in sede giurisdizionale, percepiva dalla propria assistita, la somma di Euro 2800,00, sulla base di fattura emessa a seguito dell'inizio del contenzioso giurisdizionale, in relazione al quale la sig.ra [ESPONENTE] era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A tale somma, si aggiungeva quella ulteriore di Euro 1000,00, corrisposti a seguito di ulteriore nota spese presentata dalla incolpata.

Avverso il predetto esposto la ricorrente depositava una prima memoria difensiva. In data 10.03.2014 il Consiglio territoriale deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, con il seguente capo di incolpazione:

*“essere venuta meno ai principi di lealtà correttezza e probità per aver richiesto ed ottenuto dalla sig.ra [ESPONENTE], sua patrocinata la somma di € 2.800 quale compenso per l'attività svolta in suo favore, benchè la sig.ra [ESPONENTE] fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.*

In seguito a ciò l'odierna ricorrente presentava una seconda memoria difensiva nella quale indicava anche alcuni testimoni a proprio discarico.

Dopo essere stata citata dal COA di Milano, per l'audizione, all'udienza del 27.10.2014, la ricorrente depositava, in data 15.10.2014, lista testi e capitoli nel procedimento disciplinare a suo carico R.g 8/2014.

Il COA sentiva l'esponente e la avv. [RICORRENTE], riteneva superflue le testimonianze dedotte e ritenuta provata la responsabilità disciplinare, applicava la sanzione della censura. In particolare, il COA riteneva provato – all'esito dell'istruttoria – che i compensi percepiti dall'incolpata non erano riferibili ad attività stragiudiziale, visto il tenore delle fatture emesse, e che, in ogni caso, la violazione dei doveri di lealtà e correttezza discenderebbe comunque dalla mancata comunicazione all'assistita del previsto costo della consulenza stragiudiziale, anche alla luce delle condizioni economiche di quest'ultima.

Con ricorso depositato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in data 8 gennaio 2015 l'Avv. [RICORRENTE] impugnava la decisione chiedendone l'annullamento ed il proscioglimento dagli addebiti.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] lamenta insufficiente motivazione del provvedimento, per essersi il COA procedente basato unicamente sulle dichiarazioni dell'esponente.

Con il secondo motivo, l'Avv. [RICORRENTE] censura la decisione del COA, che aveva provveduto *contra alligata et probata*, con particolare riferimento

al disconoscimento della nota spese di Euro 6700,00 e al fatto che non risultava provato che avesse chiesto compensi per l'attività giudiziale.

Con il terzo motivo di ricorso, censura il mancato accoglimento, da parte del COA, dell'istanza di escussione testi a difesa, reiterando l'istanza istruttoria e specificando le circostanze della prova testimoniale.

Con il quarto motivo di ricorso, censura la decisione per violazione di legge con riferimento alla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato. Ritiene l'avv. [RICORRENTE], che il DPR 115/02 testualmente limita l'ammissione al patrocinio ai soli compensi per attività giudiziale, per cui il professionista resta libero di richiedere al cliente compensi per l'attività stragiudiziale svolta. A sostegno della censura vengono citati precedenti dello stesso COA di Milano.

Con il quinto motivo di impugnazione, si ribadisce la carenza di legittimazione dell'esponente, atteso che i pagamenti furono effettuati dal padre della sig.ra [ESPONENTE] e non già direttamente dalla stessa.

## **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo e il secondo motivo di censura sono fondati in quanto il COA di Milano non tiene conto di tutte le evidenze documentali, istruttorie e difensive. Il provvedimento impugnato non è correttamente motivato, in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni accusatorie dell'esponente, portatore di un proprio interesse personale nella vicenda, fin a non tenere conto delle dichiarazioni della stessa esponente a vantaggio della ricorrente.

In particolare, dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che i rapporti professionali con la esponente signora [ESPONENTE] erano iniziati nel maggio 2012. Emerge ed è provata dalla copiosa corrispondenza intercorsa col legale del marito della signora [ESPONENTE] (avv. [TIZIO]), e dalle molte conferenze di trattazione telefoniche, in studio e fuori studio, che vi era stata attività stragiudiziale ai fini del bonario componimento del conflitto coniugale, nell'interesse dei figli minori e anche ai fini di riconciliazione dei coniugi.

Non ultimo per importanza, lo svolgimento di una intensa attività stragiudiziale trova riscontro nell'esposto della signora [ESPONENTE], laddove quest'ultima dichiara " .. *seguivano nel mese di settembre 2012 trattative stragiudiziali tra i rispettivi legali delle parti che permettessero di addivenire ad un procedimento di separazione di natura consensuale*" (punto 4 dell'esposto).

Emerge inoltre che solo a inizio di ottobre 2012 la signora [ESPONENTE] decideva di promuovere causa di separazione giudiziale "*per l'impossibilità di raggiungere accordi transattivi*" (punto 5 dell'esposto).

La signora [ESPONENTE], sempre nell'esposto dichiara testualmente: " ... *durante il primo incontro avvenuto con la professionista ..... l'Avv. [RICORRENTE] decideva di accettare il mandato ad assisterla, ventilando, altresì, la possibilità per la deducente di essere ammessa al gratuito patrocinio in relazione alla suddetta vertenza con il coniuge*" (punto 2 dell'esposto).

Emerge che in data 2 ottobre 2012 la signora [ESPONENTE] si recò in Tribunale a Lodi per depositare la relativa domanda.

Emerge che le fatture emesse dalla ricorrente portano ad oggetto prestazioni di consulenza e sono state pagate dal padre della esponente sig.

[ESPONENTE] mediante assegni bancari prodotti agli atti.

Risulta altresì provato dalla lettera raccomandata consegnata a mani in data 23 aprile 2013 che fra i documenti consegnati da parte della ricorrente alla sig.ra [ESPONENTE] a seguito della revoca del mandato (doc. 33 del fascicolo della ricorrente) non fosse presente alcuna "nota riepilogativa", fermo restando che la stessa era stata disconosciuta dalla ricorrente. Insomma manca la prova conclusiva della consegna da parte della avv. [RICORRENTE] alla esponente, di una nota riepilogativa dell'importo di € 6.700.

Sul valore probatorio delle dichiarazioni dell'esponente, vi è copiosa giurisprudenza di questo Consiglio nel senso che l'ampio potere discrezionale deve fondarsi sulla necessità dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano un criterio logico giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria. E' infondato anche il terzo motivo, poiché questo Consiglio condivide la decisione del COA di Milano di non ascoltare i testi indicati nelle memorie endoprocedimentali, atteso che le dichiarazioni delle parti interessate e la documentazione sono da ritenersi esaustive, seppur con decisione finale di contenuto contrario alle conclusioni cui è pervenuta il consiglio territoriale. Infatti, questo Consiglio ritiene di essere già in possesso di elementi sufficienti per la decisione nel merito, e dunque va rigettata la istanza di riapertura della istruttoria anche in quanto le prove testimoniali dedotte sono volte a provare aspetti sovrabbondanti, non necessari alla decisione.

Il quarto motivo di censura è fondato.

L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente.

E' dunque legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell'avvocato per l'attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal D.P.R. n. 115/02, l'attività professionale di natura stragiudiziale non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta. A maggior ragione, se come nella fattispecie, l'attività stragiudiziale era stata svolta inizialmente a tutela della prole minorenni e per tentare la riconciliazione dei coniugi, e dopo per concordare i patti di una eventuale separazione consensuale, tentativo quest'ultimo naufragato, per cui si procedeva con la separazione giudiziale sotto l'egida del patrocinio a spese dello Stato. In ogni caso, vista la copiosa corrispondenza ed esaminata tutta l'attività prestata extra giudizio, ritenuto che la stessa non possa essere contenuta nell'ambito dell'attività prodromica al giudizio, l'attività stragiudiziale svolta dalla ricorrente appare correttamente suscettibile di separato compenso.

Tale decisione trova riscontro, peraltro, nella deliberazione del COA di Milano, laddove riscontrando la richiesta della ricorrente presentata il 10.05.2013 (prot. N. 360/13), volta all'opinamento delle prestazioni antecedenti al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti civili, deliberava nella seduta del 13.06.2013 che *"sulla base delle indicazioni fornite, l'attività stragiudiziale non è fra le prestazioni*

*professionali riconosciute e quindi remunerate dal patrocinio a spese Stato. Il compenso per tale attività può essere richiesto al proprio assistito”* (vedasi i documenti nn 28 e 29 allegati al ricorso di impugnazione della avv. [RICORRENTE]).

Quanto al quinto motivo di impugnazione, esso è infondato. La circostanza secondo cui la sig.ra [ESPONENTE] non avrebbe legittimazione attiva all'azione, appare priva di fondamento.

Se è vero che può ben accadere che il cliente (ovvero colui che attribuisce il mandato) e la parte assistita (colei che attribuisce la procura) siano persone diverse, con legittimazione solo in capo al primo di lagnarsi della percezione di somme non dovute, non pare che, nel caso di specie, sussista tale distinzione.

A confermarlo sono le stesse fatture prodotte nel presente giudizio, che sono tutte intestate alla sig.ra [ESPONENTE], che evidentemente era la persona deputata al pagamento.

Il fatto che a pagare il compenso sia stato materialmente il padre della esponente, certo non modifica il rapporto obbligatorio, né il soggetto che ha conferito il mandato.

Sotto il profilo civilistico si tratta in sostanza di un acollo “di cortesia” od ancora di un adempimento del terzo, che, lo si ripete, non mutano alcunchè sotto il profilo della legittimazione all'esposto.

La decisione, più che sulla base del ben noto principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, pare ricavarsi da una complessiva lettura degli atti del giudizio ed in particolare, come già evidenziato, dall'interrogatorio della esponente, reso in sede di giudizio disciplinare.

A pagina 8 del predetto interrogatorio, la sig.ra [ESPONENTE] asserisce di aver consegnato, nell'aprile 2013, momento della revoca del mandato la somma di € 1.000, nonostante, a suo dire la richiesta fosse più alta.

Tale dazione, da considerarsi a tutti gli effetti spontanea, costituisce un riconoscimento implicito della debenza e quantomeno presuntivamente fa ritenere che fossero chiare per sig.ra [ESPONENTE] le ragioni del pagamento. All'epoca non v'è dubbio che la esponente sapesse di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (la richiesta è dell'ottobre 2012) e conseguentemente sapesse che nulla era dovuto all'Avv. [RICORRENTE] per l'attività giudiziale. Nonostante ciò, riteneva equo per l'attività prestata (evidentemente stragiudiziale) corrispondere, oltre alle somme già versate, gli ulteriori euro 1.000. Pare dunque logico ritenere che, come sostenuto dalla ricorrente, tutte le somme percepite afferissero alla fase stragiudiziale *pre iudicio*.

Vale la pena di sottolineare, in questa sede, come sulla base della documentazione prodotta, è indubbio che l'Avv. [RICORRENTE] abbia svolto una attività anche stragiudiziale di un certo pregio e piuttosto rilevante, che giustifica pienamente l'importo ricevuto.

In virtù di quanto già detto è corretto ritenere che le somme ricevute dalla ricorrente fanno riferimento ad attività stragiudiziale, che la ricorrente ha edotto la cliente sul diritto ad avere il patrocinio a spese dello Stato, e non è alcuna prova della percezione di somme non dovute ad opera della ricorrente.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2017 ;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 28 dicembre 2017.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria